



## Promemoria

### **relativo all'obbligo di notifica di persone assoggettate all'imposta alla fonte con un'attività lucrativa in Svizzera**

(Stato: 1° gennaio 2014)

Con effetto al 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova legge sugli stranieri (LStr). L'articolo 38 capoverso 2 recita quanto segue: "Il titolare di un permesso di dimora ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente può esercitare tale attività in tutta la Svizzera. Egli non necessita di un'autorizzazione per cambiare impiego."

Sono assoggettati all'imposta alla fonte tutti i lavoratori con le seguenti carte di soggiorno per stranieri:

- permesso di dimora "B" (durata di validità: fino a cinque anni)
- permesso di breve durata "L" (durata di validità: fino a 1 anno)
- permesso per frontalieri "G" (durata di validità: fino a cinque anni)
- stranieri ammessi provvisoriamente "F" (durata di validità: fino a 1 anno)
- richiedenti l'asilo "N" (durata di validità: periodo della procedura)
- persone bisognose di protezione "S" (durata di validità: nessun diritto di residenza)
- permesso di dimora allo scopo di esercitare un'attività lucrativa per familiari e membri di organizzazioni intergovernative "Ci" (durata di validità: validità della funzione del titolare principale)

In caso di occupazione di persone assoggettate all'imposta alla fonte con un'attività lucrativa in Svizzera, in virtù dell'art. 3a OIFo valgono i seguenti obblighi di notifica:

- **In caso di inizio e di cambiamento dell'impiego:** se un assoggettato all'imposta alla fonte cambia impiego entro la durata del permesso ancora valido, il nuovo datore di lavoro è tenuto ad annunciare entro 8 giorni all'Amministrazione cantonale delle imposte tramite il modulo 107 l'inizio dell'impiego del lavoratore assoggettato all'imposta alla fonte.
- **Soggiorno di 90 giorni:** in caso di assoggettati all'imposta alla fonte che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera per al massimo 90 giorni senza permesso di dimora né di lavoro (lavoratore con obbligo di annuncio all'Ufficio federale della migrazione da parte del datore di lavoro), l'inizio dell'attività deve essere annunciato entro 8 giorni all'Amministrazione cantonale delle imposte.